



CITTÀ DI BISCEGLIE

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL
LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CORSO GARIBALDI
N.23.**

N. 43 D'ORD.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di
marzo in Bisceglie e nella Residenza Municipale

FRA

Magg. Dr. Michele Dell'Olio, nato a Bisceglie il 07.07.1966 ed ivi re-
sidente, nella qualità di Dirigente della Ripartizione Vigilanza e P.A., il
quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto e nell'inte-
resse dell'Amministrazione Comunale (P.IVA 00973800725);

E

Ing. Carlo Verde, nato a Bari il 25.04.1955 e residente in Trani, in
qualità di Presidente della società consortile a r.l. "G.A.L. PONTE
LAMA", con sede in Bisceglie al Corso Garibaldi, n.23 (P. IVA
06986040720).

P R E M E S S O:

che il Comune di Bisceglie partecipa alla società consortile a r. l.
"G.A.L. PONTE LAMA" aderente al programma di iniziativa comuni-
taria leader per l'attuazione del Piano di sviluppo nell'ambito del P.S.R.
PUGLIA 2007/2013-MISURA 413.

Vista la deliberazione di G.M. n. 236 del 08.07.2010 con la quale si e-

sprimeva l'indirizzo al Dirigente Ripartizione Vigilanza affinché conceda in locazione alla società GAL PONTE LAMA per l'ubicazione della propria sede del locale ubicato all'interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso a Bisceglie a Corso Garibaldi, n.23.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'immobile viene dato in concessione dal 01.08.2010 al 31.12.2015 e comunque sino ad attuazione del Piano di Sviluppo Locale di cui al P.S.R. PUGLIA 2007/2013 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2

Il locale di che trattasi per l'intera sua superficie deve essere utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso.

ART.3

Il concessionario si impegna incondizionatamente e per patto espresso a mantenere, comunque, il locale in perfetto stato di efficienza, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.

ART.4

A semplice richiesta del Comune e allo scadere della concessione, o negli altri casi previsti, il concessionario sarà tenuto a riconsegnare l'immobile di che trattasi libero da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria né per altre cause riguardanti la gestione del suddetto immobile.

Per gravi motivi di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale potrà



[Handwritten signatures]

revocare o sospendere, anche temporaneamente, la vigenza della concessione senza che ciò comporti diritto ad alcun risarcimento per il concessionario.

ART. 5

Il Comune, attraverso i suoi organi tecnici ed amministrativi, potrà disporre verifiche ed accertamenti delle condizioni di sicurezza e per l'osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella convenzione per l'affidamento dell'immobile in parola. Il concessionario favorirà l'esercizio di tali controlli, in qualunque modo e tempo essi avvengano.

A seguito degli accertamenti il Comune potrà prescrivere l'effettuazione degli interventi ritenuti necessari e, in caso di inadempienza, provvedervi in danno al concessionario.

ART. 6

Il Comune di Bisceglie ed i suoi dipendenti restano sempre e comunque esonerati da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi possano derivare dall'uso dell'intera area, quando ad utilizzarla sia il concessionario medesimo, ovvero i terzi con cui ne condivide l'uso sulla base del presente atto.

ART. 7

Il concessionario non potrà sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione senza apposita formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La violazione anche parziale delle previsioni del presente articolo determina la risoluzione di diritto della convenzione in oggetto.



ART. 8

Al termine della concessione, qualunque opera di miglioramento, autorizzata dal Comune ed eseguita dal concessionario in conformità a quanto stabilito, resta di proprietà comunale, senza diritto ad alcun corrispettivo. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese e senza alcun diritto di rivalsa sul Comune, a sgomberare nei dieci giorni successivi dal termine della concessione, per qualsiasi causa, tutte le eventuali attrezzature mobili di sua proprietà con il ripristino dello stato dei luoghi. Resta salvo, in caso di inadempienza, il diritto di esecuzione in danno del concessionario da parte del Comune.

Al termine della concessione, per qualsiasi causa, il Comune potrà comunque chiedere al concessionario il ripristino dello stato dei luoghi ed in caso di inadempienza l'esecuzione in danno nei modi e termini previsti dalla legge.

ART. 9

L'affidamento dell'uso temporaneo del locale di proprietà comunale ubicati all'interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso in Bisceglie a Corso Garibaldi, n.23 al canone annuo di € 1.000,00 (mille) da gravarsi di I.V.A. se e nella misura dovuta.

ART. 10

Per quanto non richiamato esplicitamente nella presente convenzione ed in quanto applicabili e compatibili, il concessionario s'impegna alla piena osservanza di tutte le leggi e di tutti i regolamenti comunali nell'utilizzo di quanto affidatogli in concessione.

ART. 11





Le parti definiranno bonariamente qualsiasi controversia riguardante la natura della presente concessione. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al giudice ordinario.

ART. 12

Il mancato rispetto degli obblighi qui stabiliti comporterà la rescissione della convenzione previo preavviso con Raccomandata A.R. trenta giorni prima della stessa e l'eventuale ripristino in danno del concessionario.

Tutte le spese contrattuali, bolli e registrazione in caso d'uso, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.

Detta convenzione è immediatamente obbligatoria per la ditta e per il Comune.

Del che si è redatta la presente scrittura privata che previa lettura e conferma viene come appresso sottoscritta:

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE

VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

05 APR. 2011

REGISTRATO A TRANI IL
AL N. 366 SERIE 3
Euro L 8171
Q. Montano, 77

I.S.R.C. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Prof. PAPANICOLAOU

